

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| CICLI TECNOLOGICI..... | 2 |
| Ambito di applicazione..... | 2 |
| Definizioni | 3 |
| PARTE A – Impianti aggregati aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e impianti ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MW | 5 |
| Fasi lavorative..... | 5 |
| Materie prime | 5 |
| Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche | 5 |
| A.1 Caldaie..... | 5 |
| A.2 Motori..... | 7 |
| A.3 Turbine a gas..... | 8 |
| Ulteriori prescrizioni | 8 |
| Soglia massima..... | 9 |
| PARTE B – Medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 3 MWt | 10 |
| Fasi lavorative..... | 10 |
| Materie prime | 10 |
| Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche | 10 |
| B.1 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI (gas naturale, GPL, biogas e gas di sintesi da biomasse) . | 10 |
| Ulteriori prescrizioni | 16 |
| Soglia massima..... | 16 |
| PARTE C – Medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MWt ed inferiore a 15 MWt nel caso di impianti alimentati a metano o GPL, inferiore a 5 MWt per impianti alimentati a combustibili solidi o liquidi | 17 |
| Fasi lavorative..... | 17 |
| Materie prime | 17 |
| Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche | 17 |
| C.1 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI (gas naturale, GPL, biogas e gas di sintesi da biomasse) . | 17 |
| C.2 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI FINO A 5 MWt..... | 20 |
| C.3 COMBUSTIBILI SOLIDI (biomasse) FINO A 5 MWt..... | 21 |
| Ulteriori prescrizioni | 22 |
| Soglia massima..... | 23 |
| BIOGAS | 24 |
| PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 25 |
| Criteri di manutenzione..... | 25 |
| Messa in esercizio e a regime | 26 |
| Modalità e controllo delle emissioni..... | 26 |
| Metodologia analitica | 27 |
| RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA..... | 27 |

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente allegato tecnico gli impianti di combustione industriali (Titolo I del d.lgs 152/06) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- A)** impianti aggregati aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW solo per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 c.4 e dall'articolo 272 c.1 del d.lgs 152/2006, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni, disciplinati nella sezione A dell'allegato, inclusi i singoli impianti alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MW;
- B)** medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 3 MWt, disciplinati nella sezione B dell'allegato;
- C)** medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MWt ed inferiore a 15 MWt nel caso di impianti alimentati a metano o GPL, inferiore a 5 MWt per impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, disciplinati nella sezione C dell'allegato.

In ogni caso, al di là dei criteri di aggregazione di cui all'art. 272 comma 1 e riportati nel seguito, solo al fine di poter aderire al presente allegato, la potenza complessiva degli impianti di combustione industriali installata nello stabilimento non potrà essere superiore a 15 MWt (es. stabilimento costituito da: 2 caldaie da 5 MW cad, 3 motori da 2 MW cad. per una potenza totale da 16 MW dovrà essere autorizzato in via 'ordinaria').

Si ricorda che la presente autorizzazione concerne solo ed esclusivamente il titolo relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 derivanti dagli impianti di produzione energia individuati nell'allegato; sono fatti salvi tutti gli altri titoli/autorizzazioni/concessioni/nulla osta di carattere ambientale, edilizio o energetico necessari alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto.

Laddove sia previsto un procedimento autorizzativo "unico" (come, ad esempio, nel caso dell'autorizzazione unica prevista dal d.lgs. 29/12/2003, n. 387) la domanda di adesione all'autorizzazione generale, comprensiva dei relativi allegati tecnici, dovrà essere acquisita – nel caso venisse fossero i requisiti - nell'ambito del procedimento unico, ai fini degli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera.

Si ricorda che il Gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una o più fasi lavorative elencate all'interno dell'allegato tecnico stesso.

Il presente allegato tecnico è quindi suddiviso in tre parti, secondo il seguente schema:

| Parte | Fascia potenza termica (MWt) | Tipologia combustibile ammesso |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| A | $\Sigma \geq 1$ MWt | Tutti |
| B | 1 ÷ 3 MWt | Tutti |
| C | 3 ÷ 15 MWt | Metano |
| | 3 ÷ 5 MWt | Biogas; Liquidi, Solidi |

Tabella 1 (Schema sezioni allegato)

Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato:

- gli impianti termici civili, disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta per i quali si rimanda all'Allegato n.37;
- gli impianti di cui al paragrafo 1.2.2 "Esclusioni" della d.G.R. 3934/2012.

Gli impianti di soglia **inferiore** a quelle individuate alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 sono considerati attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c.1 e c.1 bis e della d.G.R. n. 982/2018, e perciò non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I restanti impianti di combustione, non rientranti nelle categorie sopra riportate per via delle potenzialità o delle tipologie di combustibili utilizzati, dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 eventualmente nell'ambito dei regimi autorizzativi che assorbono o sostituiscono tale autorizzazione (es. AUA, FER, AIA, ecc.) in relazione alla tipologia dell'impianto e del combustibile.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni.

a) Norme di aggregazione degli impianti.

- (art. 270 c.4) Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.
- (art. 272 c.1) Al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- (art. 273-bis c. 10 lettera q-bis) Non costituiscono medi impianti di combustione: impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.
- (art. 273-bis c. 10-bis) Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.

b) Impianti aggregati.

Impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 c.4 o dall'articolo 272 c.1 e sopra richiamate, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.

Rientrano in tale fattispecie gli stabilimenti costituiti da due o più impianti di combustione di potenza singola inferiore a 1 MWt, tra loro convogliabili ai sensi del sopra richiamato art. 270 c.4 e la cui potenza complessiva è uguale o superiore a 1 MWt. Ai singoli impianti si applicano i valori limite di emissione specificamente individuati alla Parte A del presente Allegato, validi per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

(esempi: stabilimento in cui sono collocati n.2 motori a metano da 0,7 MWt cad, costituiscono un impianto aggregato da 1,4 MWt; stabilimento in cui sono collocati una caldaia a metano da 0,7 MWt ed un motore a biogas da 0,5 MWt non costituiscono un impianto aggregato per via dei mancati requisiti di convogliabilità, tale stabilimento risulta 'scarsamente rilevante').

c) Medio impianto di combustione.

Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 15 MW.

Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, gli impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle Autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270 del d.lgs 152/2006 e delle tipologie di impianti individuati nella Parte A dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06.

Un medio impianto di combustione è classificato:

- 1. esistente:** il medio impianto di combustione messo in esercizio o che abbia presentato la comunicazione ai sensi dell'art. 272 c.1 – eventualmente nell'ambito di un'autorizzazione AUA, FER, PAS, AIA – entro il 19 dicembre 2017; ai fini dell'applicazione dei valori limite alle emissioni, rientra nella casistica degli impianti esistenti, la sostituzione di uno o più impianti di combustione effettuata entro il 31.12.2019 ai soli fini di consentire il rispetto dei limiti emissivi di cui alla d.G.R. n. 3934/2012 e senza aumento della potenza termica;
- 2. nuovo:** il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1). E' considerato un impianto nuovo anche la sostituzione integrale di un impianto di combustione sulle fondamenta esistenti, salvo quanto riportato al punto 1).

d) Modifiche.

Qualora un medio impianto di combustione sia ampliato attraverso l'installazione di una o più nuove unità, a queste si applicheranno i valori limite per impianti "nuovi" in funzione della potenza termica nominale totale

dell'intero impianto di combustione.

(es. stabilimento costituito da 1 caldaia a metano di potenza complessiva 6 MW; aggiungo una nuova caldaia a metano di potenza pari a 4 MWt a questa si applicheranno i limiti per nuovi impianti di potenza pari 10 MW).

e) Valori limite.

Laddove non diversamente specificato i limiti, espressi in mg/Nmc, si intendono riferiti:

- alle **condizioni di normale funzionamento** (escluse le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento) ed espressi come **medie orarie**;
- ad una **temperatura di 273,15 K** e ad una **pressione di 101.3 kPA** dell'**effluente secco**;
- ai seguenti valori di **ossigeno di riferimento**, salvo diversamente riportato nelle tabelle:
 - **3% combustibili gassosi e liquidi**;
 - **6% combustibili solidi**;
 - **15% motori e turbine.**

Il limite si intende rispettato se, nel corso della verifica, la concentrazione misurata e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione indicato nelle tabelle.

I valori limite, per gli impianti per cui è previsto un monitoraggio in continuo SAE sono espressi come media giornaliera e media oraria, come definite nell'Allegato VI alla Parte Quinta al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Il limite si intende rispettato se:

- Le medie giornaliere non superano i valori di emissione indicati nelle tabelle;
- Nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione indicati di un fattore superiore a 1,25.

f) Metodi

I metodi ammessi ai fini degli autocontrolli definiti dalle norme tecniche, ad oggi in uso per gli inquinanti disciplinati nel presente allegato, sono i seguenti:

| Parametro | Metodo/i |
|------------------|---|
| NOx | UNI EN 14792; UNI 10878 |
| CO | UNI EN 15058 |
| Polveri | UNI EN 13284-1; UNI EN 13284-2 |
| COT | UNI EN 12619 |
| Metano | UNI EN ISO 25140 |
| NH3 | UNICHIM 632 |
| HCl | UNI EN 1911; UNI CEN/TS 16429 |
| SOx | UNI EN 14791; UNI 10393; UNI CEN/TS 17021 |

Per i criteri da utilizzare nella scelta dei metodi di campionamento, si rimanda al successivo **punto 13)** del paragrafo "Prescrizioni di carattere generale".

I requisiti e le prescrizioni funzionali dei SAE sono definiti nei paragrafi 3 e 5 di cui all'allegato 6 alla Parte Quinta del D.lgs 152/06, "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni".

Nel paragrafo 4 sono definiti i criteri per l'assicurazione di qualità dei sistemi di misura automatici (SAE) non ricompresi nel paragrafo 3.1d (IAR - Indice d'Accuratezza Relativo).

PARTE A – Impianti aggregati aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e impianti ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MW

Fasi lavorative

- **A.1 – CALDAIE**
 - A.1.1 – combustibili fossili
 - A.1.2 – combustibili rinnovabili
- **A.2 – MOTORI**
 - A.2.1 – combustibili fossili
 - A.2.2 – combustibili rinnovabili
- **A.3 – TURBINE A GAS**
 - A.3.1 – combustibili fossili

Materie prime

Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili di cui all'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nello stesso allegato, come recepito dalla d.G.R. 3934/2012:

combustibili gassosi:

- lett. a) gas naturale/biometano;
- lett. b) gas di petrolio liquefatto;
- lett. r) biogas;
- lett. s) gas di sintesi da biomasse;

combustibili liquidi:

- lett. e) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio con Zolfo < 0.1% m/m;
- lett. h) olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con zolfo < 0,3 % m/m;
- lett. g) biodiesel;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. h) grassi animali e lett. d/e) "oli vegetali"

combustibili solidi:

- lett. l) legna da ardere ⁽¹⁾;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. a, b, c, d, e, f

Nota (1): utilizzabile in Regione Lombardia alle condizioni previste dalle azioni di contenimento inserite nel piano di risanamento della qualità dell'aria.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

A.1 Caldaie

A.1.1 Caldaie alimentate con combustibili fossili gassosi e liquidi

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101,3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 3% nel caso di combustibili gassosi e liquidi.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportati devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti alimentati ad olio combustibile di potenza (singola o come sommatoria) superiore a 0,3 MW**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.
- nel caso di **impianti esistenti, in tutti gli altri casi**: a partire dal 1° gennaio 2030 (**N.B.**: fino al 31/12/2029, restano validi i limiti indicati alla corrispondente tabella di cui alla Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 3%) | Combustibili liquidi - eccetto olio combustibile (O ₂ 3%) | Olio combustibile - zona metanizzata | Olio combustibile - zona non metanizzate |
|--|---|---|---|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 350 | 400 | 200 | 450 |
| SO ₂ | 35 ⁽¹⁾ | 400 | 400 | 400 |
| Polveri | 5 ⁽¹⁾ | 30 | 30 | 30 |
| CO | - | - | 100 | 100 |

Tabella A.1.1

Note:

(1) Limite automaticamente rispettato.

A.1.2 Combustibili solidi (biomasse) e rinnovabili

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al:

- 3% nel caso di combustibili gassosi e liquidi;
- 6% nel caso di combustibili solidi (e biomasse);

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030; fino a tale data si continueranno ad applicare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima del 19 dicembre 2017 (art. 272 c.1 e Parte III – Allegato I).

| Inquinante | Biomasse (O ₂ 6%) NUOVI | Biomasse (O ₂ 6%) ESISTENTI |
|--|---------------------------------------|---|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 500 | 650 (525 in Fascia 1) |
| NH ₃ | 7,5 ⁽¹⁾ | 7,5 ⁽¹⁾ |
| SO ₂ | 150 ⁽²⁾ | 225 |
| Polveri | 60 ⁽³⁾ (45 in Fascia 1) | 75 ⁽⁶⁾ |
| CO | 375 ⁽⁴⁾ | 525 |
| COT | 75 ⁽⁵⁾ | - |

Tabella A.1.2a

Note:

- (1) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca;
- (2) Limite rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna;
- (3) Limite pari a 75 mg/Nmc per impianti di potenza inferiore o uguale a 0,5 MW;
- (4) Limite pari a 525 mg/Nmc per impianti di potenza inferiore o uguale a 0,5 MW;
- (5) Escluso il metano;
- (6) Limite pari a 150 mg/Nmc per impianti di potenza superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.

| Inquinante | Biogas o gas di sintesi | Biomasse liquide (O ₂ 3%) NUOVI | Biogas o gas di sintesi | Biomasse liquide (O ₂ 3%) ESISTENTI |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 | 300 (200 in Fascia 1) | 250 | 500 (200 in Fascia 1) |
| NH ₃ | 5 ⁽¹⁾ | 5 ⁽¹⁾ | 5 ⁽¹⁾ | 10 ⁽¹⁾ |
| SO ₂ | 200 | 350 (200 in Fascia 1) | 200 | 350 (200 in Fascia 1) |
| Polveri | 20 (5 in Fascia 1) | 50 (20 in Fascia 1) | 20 (5 in Fascia 1) | 50 (30 in Fascia 1) |
| CO | 150 (100 in Fascia 1) | 100 | 150 (100 in Fascia 1) | 100 |
| COT | 20 ⁽³⁾ | - | 20 ⁽³⁾ | - |

Tabella A.1.2b

Note:

(1) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca;

(2) Limite pari a 150 mg/Nmc per impianti di potenza superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW;

(3) Escluso il metano.

A.2 Motori

A.2.1 Combustibili fossili gassosi e liquidi

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 5%.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030 (**N.B.**: fino al 31/12/2029, restano validi i limiti indicati alla corrispondente tabella di cui alla Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 5%) | Combustibili liquidi (O ₂ 5%) |
|--|--------------------------------------|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 500 | 500 |
| SO ₂ | - | - |
| Polveri | 20 ⁽¹⁾ | 30 |
| CO | 650 | 650 |

Tabella A.2.1

Note:

(1) Limite automaticamente rispettato.

A.2.2 Combustibili rinnovabili (biogas/gas di sintesi; biomasse liquide)

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 15%.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- a partire dalla messa a regime dell'impianto, nel caso di **impianti nuovi**;
- a partire dal 1° gennaio 2030 nel caso di **impianti esistenti**; fino a tale data si continueranno ad applicare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima del 19 dicembre 2017 (art. 272 c.1 e Parte III – Allegato I).

| Inquinante | Biogas o gas di sintesi da biomasse (O ₂ 15%) NUOVI | Biomasse liquide (O ₂ 15%) NUOVI | Biogas o gas di sintesi da biomasse (O ₂ 15%) ESISTENTI | Biomasse liquide (O ₂ 15%) ESISTENTI |
|--|---|--|---|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 190 (150 se in Fascia 1) | 190 (75 in Fascia 1) | 190 (150 se in Fascia 1) | 190 (75 in Fascia 1) |
| NH ₃ | 2 ⁽¹⁾ | 5 ⁽¹⁾ | 4 ⁽¹⁾ | 5 ⁽¹⁾ |
| SO ₂ | 60 | 120 (75 in Fascia 1) | 130 | 120 (75 in Fascia 1) |
| Polveri | - | 20 (10 in Fascia 1) | - | 20 (10 in Fascia 1) |
| CO | 300 (190 ⁽³⁾ se in Fascia 1) | 240 (75 in Fascia 1) | 300 (190 ⁽³⁾ se in Fascia 1) | 240 (75 in Fascia 1) |
| COT | 40 ⁽²⁾ | 20 ⁽²⁾ | 40 ⁽²⁾ | 20 ⁽²⁾ |
| HCl | 2 | - | 4 | - |

Tabella A.2.2

Note:

- (1) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca;
- (2) Escluso il metano;
- (3) Il limite è pari a 240 mg/Nmc per impianti di potenza minore o uguale a 0,3 MW.

A.3 Turbine a gas

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030 (**N.B.**: fino al 31/12/2029, restano validi i limiti indicati alla corrispondente tabella di cui alla Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) NUOVI | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) ESISTENTI |
|--|--|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 75 ⁽³⁾ | 150 |
| CO | 100 | 100 |
| SO _x ⁽¹⁾ | 15 | 15 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 5 | 5 |

Tabella A.3.1

Note:

- (1) Limite si intende rispettato;
- (2) Nel caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca.

Ulteriori prescrizioni

- **CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE**

Devono essere rispettate le condizioni di installazione ed esercizio degli impianti riportate al paragrafo 5 della d.G.R. n. 3934/2012 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

- **SISTEMI DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE (SCC)**

Singoli impianti alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MWt devono essere dotati di sistema di controllo della combustione con le caratteristiche di cui alla d.G.R. n. 3934/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Sugli impianti nuovi i dispositivi dovranno essere installati alla data di messa a regime.

Sugli impianti esistenti, l'adeguamento di tali sistemi deve avvenire entro la data di presentazione della domanda di adesione.

- **ALTEZZA CAMINI DEI FUMI**

- Devono essere rispettati i criteri definiti dalla normativa in materia di edilizia ed igienico sanitari.
- Deve essere garantita una adeguata dispersione degli inquinanti.

Soglia massima

Gli impianti aggregati sono esonerati dalla effettuazione delle analisi periodiche se il Gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesti la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione.

PARTE B – Medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 3 MWt

Fasi lavorative

- **B.1 – Combustione di combustibili gassosi**
 - B.1.1 – caldaie
 - B.1.2 – motori
 - B.1.3 – turbine
- **B.2 – Combustione di combustibili liquidi**
 - B.2.1 – caldaie
 - B.2.2 – motori
- **B.3 – Combustione di combustibili solidi**
 - B.3.1 – caldaie

Materie prime

Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili di cui all'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nello stesso allegato, come recepito dalla d.G.R. 3934/2012:

combustibili gassosi:

- lett. a) gas naturale/biometano;
- lett. b) gas di petrolio liquefatto;
- lett. r) biogas;
- lett. s) gas di sintesi da biomasse;

combustibili liquidi:

- lett. e) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio con Zolfo < 0.1% m/m;
- lett. g) biodiesel;
- lett. h) olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con zolfo < 0,3 % m/m;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. h) grassi animali e lett. d/e) "oli vegetali"

combustibili solidi:

- lett. l) legna da ardere ⁽¹⁾;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. a, b, c, d, e, f

Nota (1): utilizzabile in Regione Lombardia alle condizioni previste dalle azioni di contenimento inserite nel piano di risanamento della qualità dell'aria.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

B.1 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI (gas naturale, GPL, biogas e gas di sintesi da biomasse)

B.1.1 Caldaie

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 3%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030; per gli impianti a **biogas/gas di sintesi da biomasse** fino a tale data si continueranno ad applicare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima del 19 dicembre 2017 (art. 272 c.1 e Parte III – Allegato I). **N.B.:** per gli impianti a **gas naturale/GPL** si

deve fare riferimento a quanto indicato nella Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 3%) NUOVI | Gas naturale/GPL (O ₂ 3%) ESISTENTI |
|--|--|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 100 ⁽¹⁾ | 100 ⁽²⁾ |
| NH ₃ ⁽³⁾ | 5 | 5 |
| SO ₂ ⁽⁴⁾ | 35 | 35 |
| Polveri ⁽⁴⁾ | 5 | 5 |

Tabella B.1.1a

Note:

- (1) Il limite è pari a 200 mg/Nmc in caso di utilizzo di GPL;
- (2) Il limite è pari a 250 mg/Nmc in caso di utilizzo di GPL;
- (3) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;
- (4) Limite automaticamente rispettato.

| Inquinante | Biogas o gas di sintesi da biomasse (O ₂ 3%) – NUOVI | Biogas o gas di sintesi da biomasse (O ₂ 3%) – ESISTENTI |
|--|---|---|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 | 200 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 5 | 5 |
| SO ₂ | 100 | 100 |
| Polveri | 20 (5 in Fascia 1) | 20 (5 in Fascia 1) |
| COT ⁽²⁾ | 20 | 20 |
| CO | 150 (100 in Fascia 1) | 150 (100 in Fascia 1) |

Tabella B.1.1b

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;
- (2) Escluso il metano.

B.1.2 Motori a combustibili gassosi

A) Gas naturale/GPL

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 15%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030 (**N.B.**: fino al 31/12/2029, restano validi i limiti indicati alla corrispondente tabella di cui alla Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) – NUOVI | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) – ESISTENTI |
|--|--|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 95 ⁽¹⁾ | 190 |
| CO | 240 | 240 |

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) – NUOVI | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) – ESISTENTI |
|--------------------------------|--|--|
| SO ₂ ⁽²⁾ | 15 | 15 |
| Polveri ⁽²⁾ | 50 | 50 |
| NH ₃ ⁽³⁾ | 5 | 5 |

Tabella B.1.2a

Note:

- (1) Il limite è pari a 190 mg/Nmc in caso di utilizzo di GPL;
 (2) Limite automaticamente rispettato;
 (3) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

B) biogas/gas di sintesi da biomasse da biomasse

Impianti nuovi

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati a partire dalla messa a regime.

| Inquinante | FASCIA 1 | | Altre parti del territorio |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | > 1 MW e ≤ 1,5 MW | > 1,5 MW e ≤ 3 MW | > 1 MW e ≤ 3 MW |
| NO _x | 150 | 95 | 190 |
| SO ₂ | 40 | 40 | 40 |
| CO | 190 | 95 | 300 |
| COT ⁽¹⁾ | 40 | 40 | 40 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 2 | 2 | 2 |
| HCl | 2 | 2 | 2 |

Tabella B.1.2b

Note:

- (1) Escluso il metano;
 (2) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca.

Impianti esistenti

I valori e le prescrizioni di seguito riportate devono essere rispettati a partire dal 1.1.2030; resta fermo – fino a tale data – il rispetto degli eventuali limiti previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (art. 272 c.1), ai sensi dell'art 273-bis, cc 5 e 14 (impianti a biogas).

| Inquinante | FASCIA 1 | | Altre parti del territorio |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | > 1 MW e ≤ 1,5 MW | > 1,5 MW e ≤ 3 MW | > 1 MW e ≤ 3 MW |
| NO _x | 150 | 95 | 190 |
| SO ₂ | 60 | 60 | 60 |
| CO | 190 | 95 | 300 |
| COT ⁽¹⁾ | 40 | 40 | 40 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 4 | 4 | 4 |
| HCl | 4 | 4 | 4 |

Tabella B.1.2c

Note:

- (1) Escluso il metano;
 (2) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca.

B.1.3 Turbine

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: a partire dal 1° gennaio 2030 (**N.B.**: fino al 31/12/2029, restano validi i limiti indicati alla corrispondente tabella di cui alla Parte III all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

| Inquinante | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) NUOVI | Gas naturale/GPL (O ₂ 15%) ESISTENTI |
|--------------------------------|---|---|
| NO _x | 75 ⁽³⁾ | 150 |
| CO | 100 | 100 |
| SO _x ⁽¹⁾ | 15 | 15 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 5 | 5 |

Tabella B.1.3

Note:

(1) Il limite si intende rispettato;

(2) Nel caso siano adottati impianti di abbattimento con urea o ammoniaca.

B.2 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

B.2.1 caldaie

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 3%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati a partire dalla messa a regime.

| Inquinante | 1 ≤ PTN ≤ 3 MWt (O ₂ 3%) – NUOVI | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | Combustibili liquidi fossili (1 ≤ PTN ≤ 3 MWt) | | | Biomasse liquide |
| | Gasolio | Olio combustibile | | |
| | | Zona metanizzata | Zona non metanizzata | Fascia 1 |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 | 200 | 300 (200 in Fascia 1) | 200 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SO ₂ ⁽²⁾ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| COT | - | - | - | 50 |
| Polveri | 20 | 20 | 30 | 20 (10 in Fascia 1) |
| CO | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabella B.2.1a

Note:

(1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;

(2) Il valore limite si intende rispettato se si utilizza gasolio con un tenore di zolfo < 0.1% ed un olio combustibile, dove permesso, con un tenore di zolfo < 0.3%.

Impianti esistenti

Si ricorda che, ai sensi della d.G.R. n. 3934/2012, i valori e le prescrizioni di seguito riportati dovevano essere rispettati già **a partire dal 1° gennaio 2020**.

| Inquinante | 1 ≤ PTN ≤ 3 MWt (O ₂ 3%) – ESISTENTI | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------|
| | Combustibili liquidi fossili | | | Biomasse liquide |
| | Gasolio | Combustibili liquidi fossili (0,3 ≤ PTN ≤ 3 MWt) (1) | | |
| | | Zona metanizzata | Zona non metanizzata | Fascia 1 |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 | 200 | 300 (200 in Fascia 1) | 200 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SO ₂ ⁽³⁾ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| COT | - | - | - | 50 |
| Polveri | 20 | 20 | 30 | 20 |
| CO | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabella B.2.1b

Note:

- (1) I limiti si applicano per impianti a olio combustibile di potenza uguale o superiore a 0,3 MW;
- (2) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniac/urea;
- (3) Il valore limite si intende rispettato se si utilizza gasolio con un tenore di zolfo < 0.1% ed un olio combustibile, dove permesso, con un tenore di zolfo < 0.3%.

B.2.2 motori fissi a combustione interna

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 15%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi

Per gli impianti nuovi, i limiti e le prescrizioni sotto riportate sono da rispettare a partire dalla messa a regime.

| Inquinante | 1 ≤ PTN ≤ 3 (O ₂ 15%) NUOVI | |
|--|---|-------------------|
| | FOSSILI | BIOCOMBUSTIBILE |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 75 | 40 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 2 | 2 |
| CO | 40 | 40 |
| SO ₂ | 60 | 20 ⁽²⁾ |
| COT | - | 20 ⁽³⁾ |
| Polveri | 4 | 8 |
| HCl | 2 | 2 ⁽²⁾ |

Tabella B.2.2a

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniac/urea;
- (2) I valori limite s'intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:
 - Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
 - Cloro < 50 mg/Nmc;
- (3) Esclusi i metanici.

Impianti esistenti

Si ricorda che, ai sensi della d.G.R. n. 3934/2012, i valori e le prescrizioni di seguito riportati dovevano essere rispettati già **a partire dal 1° gennaio 2020**.

| Inquinante | COMBUSTIBILI LIQUIDI (O ₂ 15%) <u>ESISTENTI</u> | |
|--|--|-------------------|
| | FOSSILI | BIOCOMBUSTIBILE |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 75 | 40 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 2 | 2 |
| CO | 40 | 40 |
| SO ₂ | 60 | 20 ⁽²⁾ |
| COT | - | 20 ⁽³⁾ |
| Polveri | 4 | 8 |
| HCl | 2 | 2 ⁽²⁾ |

Tabella B.2.2b

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;
 (2) I valori limite s'intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:
- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
 - Cloro < 50 mg/Nmc;
- (3) Esclusi i metanici.

B.3 COMBUSTIBILI SOLIDI (biomasse)

B.3.1 caldaie

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 6% (1), escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Nota (1) Attenzione: i limiti fissati nella d.G.R. n. 3934/2012 e nella precedente normativa nazionale erano riferiti ad una percentuale di O₂ di riferimento pari all'11%.

Impianti nuovi

Per gli impianti nuovi, i limiti e le prescrizioni sotto riportate sono da rispettare a partire dalla messa a regime.

| Inquinante | 1 ≤ PTN < 3 MWt (O ₂ 6%) <u>NUOVI</u> |
|--------------------------------|--|
| Polveri | 45 (15 per impianti in Fascia 1) |
| COT ⁽¹⁾ | 45 |
| CO | 375 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 7,5 |
| NO _x | 300 |
| SO ₂ | 150 |

Tabella B.3.1a

Note:

- (1) Escluso il metano;
 (2) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

Impianti esistenti

Ai sensi del d.lgs. 183/2017, i valori e le prescrizioni riportati nella tabella seguente devono essere rispettati secondo le tempistiche riportate.

| Inquinante | 1 ≤ PTN < 3 MWt (O ₂ 6%) | |
|--|--|--------------------------------------|
| | Limiti attuali (fino al 31/12/2029) | Data adeguamento: 1° gennaio 2030 |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 300 | 300 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 7,5 | 7,5 |
| CO | 525 | 450 |
| SO ₂ | 300 | 200 |
| Polveri | 45 | 45 |
| COT | - | - |

Tabella B.3.1b

Note:

(1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

Ulteriori prescrizioni

- **SISTEMI DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE (SCC)**

Singoli impianti di potenza pari o superiore a 1 MWt (0,3 MWt nel caso di alimentazione ad olio combustibile) devono essere dotati sistema di controllo della combustione con le caratteristiche di cui alla d.G.R. n. 3934/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Sugli **impianti nuovi**, i dispositivi dovranno essere installati alla data di messa a regime.

Sugli **impianti esistenti**, l'adeguamento di tali sistemi dovrà avvenire:

- per gli impianti già disciplinati dalla d.G.R. n. 3934/2012 (ossia impianti alimentati a gasolio, biodiesel, olio combustibile, biomasse solide): all'atto della presentazione della domanda di adesione;
- per tutti gli altri impianti: entro il 1° gennaio 2025.

- **CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE**

Devono essere rispettati le condizioni di installazione ed esercizio degli impianti riportate al paragrafo 5 della d.G.R. n. 3934/2012 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

- **ALTEZZA CAMINI DEI FUMI**

- Devono essere rispettati i criteri definiti dalla normativa in materia di edilizia ed igienico sanitari.
- Deve essere garantita una adeguata dispersione degli inquinanti.

Soglia massima

Non prevista.

PARTE C – Medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MWt e inferiore a 15 MWt nel caso di impianti alimentati a metano o GPL, inferiore a 5 MWt per impianti alimentati a combustibili solidi o liquidi

Fasi lavorative

- **C.1 – Combustione di combustibili gassosi**
 - C.1.1 – caldaie
 - C.1.2 – motori
 - C.1.3. – turbine
- **C.2 – Combustione di combustibili liquidi**
 - C.2.1 – caldaie
 - C.2.2 – motori
- **C.3 – Combustione di combustibili solidi**
 - C.3.1 – caldaie

Materie prime

Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili di cui all'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nello stesso allegato, come recepito dalla d.G.R. 3934/2012:

combustibili gassosi:

- lett. a) gas naturale/biometano;
- lett. b) gas di petrolio liquefatto;
- lett. r) biogas;
- lett. s) gas di sintesi da biomasse;

combustibili liquidi:

- lett. e) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio con Zolfo < 0.1% m/m;
- lett. g) biodiesel;
- lett. h) olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con zolfo < 0,3 % m/m;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. h) grassi animali e lett. d/e) "oli vegetali"

combustibili solidi:

- lett. l) legna da ardere ⁽¹⁾;
- lett. n) biomasse combustibili di cui alla Sezione 4 lett. a, b, c, d, e, f

Nota (1): utilizzabile in Regione Lombardia alle condizioni previste dalle azioni di contenimento inserite nel piano di risanamento della qualità dell'aria.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

I valori e le prescrizioni di seguito riportate devono essere rispettati:

- per gli **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime;
- per gli **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

Gli impianti esistenti fino alla suddetta data dovranno rispettare i valori limite previsti nelle previgenti autorizzazioni.

C.1 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI (gas naturale, GPL, biogas e gas di sintesi da biomasse)

C.1.1 caldaie

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione

di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 3%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

A) caldaie a metano o GPL: potenza fino a 15 MWt

| Inquinante | Gas naturale/GPL PTN > 3 MW e ≤ 15 MW (O ₂ 3%) – NUOVI | Gas naturale/GPL PTN > 3 MW e ≤ 15 MW (O ₂ 3%) – ESISTENTI |
|--|---|---|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 100 ⁽¹⁾ | 150 ⁽⁵⁾ |
| NH ₃ ⁽³⁾ | 5 | 5 |
| SO ₂ ⁽⁴⁾ | 35 | 35 |
| Polveri ⁽²⁾ | 5 | 5 |
| CO | 100 | 100 |

Tabella C.1.1a

Note:

- (1) Il limite è pari a 150 mg/Nmc in caso di utilizzo di GPL;
- (2) Limite automaticamente rispettato;
- (3) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;
- (4) Limite automaticamente rispettato;
- (5) Il limite è pari a 180 mg/Nmc per impianti asserviti a teleriscaldamento.

B) caldaie a biogas/gas di sintesi da biomasse: potenza fino a 5 MWt

| Inquinante | Biogas o gas di sintesi da biomasse PTN > 3 MW e ≤ 5 MW NUOVI (O ₂ 3%) – NUOVI ed ESISTENTI |
|--|--|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 5 |
| SO ₂ ⁽³⁾ | 100 |
| Polveri | 10 (5 in Fascia 1) |
| COT ⁽²⁾ | 20 |
| CO | 100 |
| HCl ⁽³⁾ | 5 |

Tabella C.1.1b

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea;
- (2) Escluso il metano.
- (3) I valori limite s'intendono rispettati se il biogas presenta un tenore di zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v e se:
 - Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
 - Cloro < 50 mg/Nmc.

C.1.2 motori a combustibili gassosi

A) gas naturale/GPL: potenza fino a 15 MWt

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 15%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

| Inquinante | Gas naturale/GPL PTN > 3 MW e ≤ 15 MW (O ₂ 15%) – NUOVI ed ESISTENTI |
|--|---|
| NO _x (espressi come NO ₂) | 60 (30 in Fascia 1) |
| CO | 40 |
| SO ₂ ⁽¹⁾ | 15 |
| Polveri ⁽¹⁾ | 50 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 2 |

Tabella C.1.2a

Note:

(1) Limite automaticamente rispettato;

(2) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

B) biogas/gas di sintesi da biomasse: potenza fino a 5 MWt

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

| Inquinante | Biogas PTN > 3 MW e ≤ 15 MW (O ₂ 15%) – NUOVI | | Biogas PTN > 3 MW e ≤ 15 MW (O ₂ 15%) – ESISTENTI | |
|--------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| | FASCIA 1 | ALTRE PARTI | FASCIA 1 | ALTRE PARTI |
| NO _x | 95 | 150 | 95 | 150 |
| SO ₂ ⁽¹⁾ | 40 | 40 | 60 | 60 |
| CO | 95 | 95 | 95 | 95 |
| COT ⁽²⁾ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| NH ₃ ⁽³⁾ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HCl | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabella C.1.2b

Note:

(1) I valori limite s'intendono rispettati se il biogas presenta un tenore di zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v e se:

- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc;

(2) Escluso il metano;

(3) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniacca/urea.

C.1.3 turbine

A) Turbine a gas: potenza fino a 15 MWt

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

| Inquinante | Biogas o gas di sintesi da biomasse PTN > 3 MW e ≤ 5 MW (O ₂ 15%) – NUOVI ed ESISTENTI |
|--------------------------------|---|
| NO _x | 30 ⁽³⁾ |
| CO | 50 |
| SO _x ⁽¹⁾ | 15 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 5 |

Tabella C.1.3

Note:

- (1) Il limite si intende rispettato;
- (2) Nel caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca;
- (3) Per impianti **esistenti**, asserviti a rete di teleriscaldamento, anche successivamente alla presentazione della domanda di adesione, potranno essere ammessi valori limite in concentrazione più elevati, pari o inferiori comunque a quelli di seguito riportati, purché il fattore di emissione per gli NO_x sia inferiore a 230 mg/kWh prodotto:

- NO_x 50 mg/Nmc; CO 50 mg/Nmc.

Il fattore di emissione è calcolato tenendo conto di: flusso di massa di NO_x nell'arco dell'anno (espresso in mg), comprensivo delle fasi di avvio e arresto dell'impianto; somma dell'energia termica destinata all'utenze e dell'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto (kWh); tale dato dovrà, nel caso, essere reso disponibile dal Gestore in fase di rinnovo, nonché divenire oggetto di monitoraggio annuale.

C.2 COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI FINO A 5 MWt

C.2.1 caldaie

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 3%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

| Inquinante | Combustibili liquidi PTN > 3 MWt e ≤ 5 MWt (O ₂ 3%) – NUOVI ed ESISTENTI | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| | Combustibili liquidi fossili | | | Biomasse liquide |
| | Gasolio | Olio combustibile | | |
| | | Zona metanizzata | Zona non metanizzata | |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 200 | 200 | 300 (200 in Fascia 1) | 200 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Inquinante | Combustibili liquidi PTN > 3 MWt e ≤ 5 MWt (O ₂ 3%) – NUOVI ed ESISTENTI | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Combustibili liquidi fossili | | | Biomasse liquide |
| | Gasolio | Olio combustibile | | |
| | | Zona metanizzata | Zona non metanizzata | |
| SO ₂ ⁽²⁾ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| COT | - | - | - | 50 |
| Polveri | 20 | 20 | 30 | 20 (10 in Fascia 1) |
| CO | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabella C.2.1

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniac/urea;
- (2) Il valore limite si intende rispettato se si utilizza gasolio con un tenore di zolfo < 0.1% ed un olio combustibile, dove permesso, con un tenore di zolfo < 0.3%.

C.2.2 motori fissi a combustione interna

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 15%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi ed esistenti

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati:

- nel caso di **impianti nuovi**: a partire dalla messa a regime dell'impianto;
- nel caso di **impianti esistenti**: all'atto della presentazione della domanda di adesione.

| Inquinante | Combustibili liquidi PTN > 3 MWt (0,3 MW per olio combustibile) e ≤ 5 MWt (O ₂ 15%) NUOVI ed ESISTENTI | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| | FOSSILI | BIOCOMBUSTIBILE |
| | NO _x (espressi come NO ₂) | 75 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 2 | 2 |
| CO | 40 | 40 |
| SO ₂ | 60 | 20 ⁽²⁾ |
| COT | - | 20 ⁽³⁾ |
| Polveri | 4 | 8 |
| HCl | 2 | 2 ⁽²⁾ |

Tabella C.2.2

Note:

- (1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniac/urea;
- (2) I valori limite s'intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:
 - Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
 - Cloro < 50 mg/Nmc;
- (3) Esclusi i metanici.

C.3 COMBUSTIBILI SOLIDI (biomasse) FINO A 5 MWt

I seguenti valori limite (media oraria) sono espressi in mg/Nmc, ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione

di 101.3 kPA dell'effluente secco, ad un tenore di Ossigeno dei fumi pari al 6%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Impianti nuovi

I limiti e le prescrizioni sotto riportate devono essere rispettati a partire dalla messa a regime.

| Inquinante | 3 ≤ PTN ≤ 5 MWt (O ₂ 6%) NUOVI |
|--------------------------------|---|
| Polveri | 45 (15 per impianti in Fascia 1) |
| COT ⁽¹⁾ | 45 |
| CO | 375 |
| NH ₃ ⁽²⁾ | 7,5 |
| NO _x | 300 |
| SO ₂ | 150 |

Tabella C.3.1a

Note:

(1) Escluso il metano;

(2) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

Impianti esistenti

Ai sensi del d.lgs. 183/2017, i valori e le prescrizioni riportati nella tabella seguente devono essere rispettati secondo le tempistiche riportate.

| Inquinante | 3 ≤ PTN ≤ 5 MWt (O ₂ 6%) | 3 ≤ PTN ≤ 5 MWt (O ₂ 6%) |
|--|--|--|
| | Limiti attuali (fino al 31/12/2029) | Data adeguamento: 1° gennaio 2030 |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 300 | 300 |
| NH ₃ ⁽¹⁾ | 7,5 | 7,5 |
| CO | 525 | 450 |
| SO ₂ | 300 | 200 |
| Polveri | 45 | 45 |

Tabella C.3.1b

Note:

(1) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea.

Ulteriori prescrizioni

• SISTEMI DI MONITORAGGIO

Devono essere dotati di SAE (CO, NO_x ed NH₃ ove prevista) i motori a combustione interna di potenza superiore a 3 MW alimentati a combustibile gassoso.

Devono essere dotati di SAE (CO, NO_x, polveri, COT, SO₂ ed NH₃ ove prevista) i motori a combustione interna di potenza superiore a 3 MW alimentati con combustibile liquido.

Per le caratteristiche del SAE si rimanda alla d.G.R. 3934/2012.

• SISTEMI DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE (SCC)

Singoli impianti di potenza pari o superiore a 1 MWt (0,3 MWt nel caso di alimentazione ad olio combustibile) devono essere dotati sistema di controllo della combustione con le caratteristiche di cui alla d.G.R. n. 3934/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli **impianti nuovi**, i dispositivi dovranno essere installati alla data di messa a regime.

Per gli **impianti esistenti**, l'adeguamento di tali sistemi dovrà avvenire:

- per gli impianti già disciplinati dalla d.G.R. n. 3934/2012 (ossia impianti alimentati a gasolio, biodiesel, olio combustibile, biomasse solide): all'atto della presentazione della domanda di adesione;
- per tutti gli altri impianti: entro il 1° gennaio 2025.

• CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Devono essere rispettati le condizioni di installazione ed esercizio degli impianti riportate al paragrafo 5 della d.G.R. n. 3934/2012 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

• VELOCITA' DEI FUMI

La velocità dei fumi, emessi dal singolo camino o dalla singola canna, relativa al massimo carico termico ammissibile, deve essere indicativamente pari:

- per impianti a focolare (caldaie) > 10 m/s;
- per motori e a turbine > 15 m/s;
- per impianti a biomasse solide > 11 m/s.

• ALTEZZA CAMINI DEI FUMI

Devono essere rispettati i criteri definiti dalla normativa in materia di edilizia ed igienico sanitari.

Deve essere garantita una adeguata dispersione degli inquinanti.

In tal senso, nel caso di impianti di potenza superiore a 3 MW (per singolo impianto) installati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'altezza dovrà essere ricavata direttamente dalla seguente tabella (estratta dalla d.G.R. 3934/2012)

| Consumo in kg/h | Altezza in metri - olio |
|-----------------|-------------------------|
| 300 | 12 |
| 450 | 15 |
| 600 | 17 |
| 750 | 19 |
| 900 | 21 |
| 1050 | 22 |
| 1200 | 24 |
| 1350 | 25 |
| 1500 | 27 |

Tabella – altezza minima dei camini

La tabella vale nel caso di impiego di olio combustibile con tenore di zolfo < 1% in peso. Nel caso di impiego di combustibili diversi le altezze possono essere ridotte:

- di un quarto nel caso di bioliquido, gasolio o olio combustibile con tenore di zolfo < 0,3% in peso, oppure nel caso di biomasse solide
- di un terzo nel caso di metano, GPL o biogas esprimendo i consumi in Nmc/h.

Soglia massima

Non prevista.

BIOGAS

Per tutti gli impianti a biogas (sezioni A, B e C), i limiti di HCl, HF ed SO₂ si intendono automaticamente rispettati se il biogas, all'atto dell'alimentazione, presenta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- P.c.i. > 14.600 kJ/Nmc;
- Cloro totale < 50 mg/Nmc;
- Fluoro totale < 10 mg/Nmc;
- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% in volume.

Le torce eventualmente installate a servizio degli impianti disciplinati nel presente allegato sono da utilizzarsi esclusivamente in condizioni di emergenza. Devono essere dotate di conta-ore di funzionamento e rispettare, almeno, i seguenti requisiti:

- Torcia chiusa;
- Temperatura > 1000°C;
- Ossigeno libero 6%;
- Tempo permanenza 0,3 sec.

Deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme. Il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, con il volume dei fumi di combustione emessi nell'unità di tempo.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il Gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1 Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

2.2 Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

Il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteria di manutenzione

3. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

3.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

3.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

3.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

3.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

4. Il gestore, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
5. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
7. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA POINT» con le modalità previste dalla dGR n. XI/5773 del 21/12/2021.
8. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

Nei casi in cui (ai sensi del paragrafo G, punto 26., lettera a) dell'Allegato 2 alla presente Autorizzazione generale) il gestore debba adeguarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel presente allegato ed alle condizioni e prescrizioni generali della presente autorizzazione, dovrà trasmettere, entro novanta giorni dall'avvenuto adeguamento, gli esiti delle rilevazioni analitiche, qualora previste, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Per singoli generatori di potenza superiore a 1 MWt, dalla data di messa a regime decorre il termine di venti giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:
 - 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di dieci giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo "Metodologia analitica";
 - 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158:1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di messa a regime degli impianti, caricandoli sull'applicativo «AUA POINT» sopra richiamato, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 10.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti. Gli esiti delle verifiche successive devono essere trasmessi caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato, accompagnati da una relazione finale redatta come specificato al precedente punto 11.2., e tenuti a disposizione presso lo stabilimento.
- 11.** L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 12.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione presso lo stabilimento le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 13.** Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 14.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- 15.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dall'art.271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Più in dettaglio l'ordine di priorità tenere presente nella scelta del metodo è il seguente:

1. Norme tecniche CEN,
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM),
3. Norme tecniche ISO,
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....).

In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.

Si ricorda inoltre che:

- 15.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 15.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 15.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 15.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.